

Codice A1421A

D.D. 7 dicembre 2020, n. 1553

L.R. n. 73/96 e s.m.i., art. 1 - Unione Montana della Valle Vigizzo - Completamento lavori di "Trasferimento di presidio esistente su nuovo immobile" in Craveggia - Proroga del termine di fine lavori.



ATTO DD 1553/A1421A/2020

DEL 07/12/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1421A - Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di servizio e qualita'

OGGETTO: L.R. n. 73/96 e s.m.i., art. 1 - Unione Montana della Valle Vigizzo - Completamento lavori di "Trasferimento di presidio esistente su nuovo immobile" in Craveggia – Proroga del termine di fine lavori.

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 330/30 in data 24.09.01 veniva assegnato alla Comunità Montana della Valle Vigizzo (confluita dal 1.01.2010 nella Comunità Montana delle Valli dell'Ossola) un contributo in dieci annualità costanti di € 154.937,07 per i lavori di "Trasferimento di presidio esistente su nuovo immobile" in Craveggia;
- con Deliberazione di Giunta n. 24 del 18.04.08 e Determinazione Dirigenziale n. 183 del 30.04.08 della ex Comunità Montana della Valle Vigizzo veniva avviata una procedura di "project financing" ai sensi del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. per la realizzazione dell'intervento in oggetto;
- con Deliberazione di Giunta n. 31 del 28.03.09 della ex Comunità Montana della Valle Vigizzo veniva conclusa favorevolmente la procedura di ricerca del promotore con l'aggiudicazione all'unico concorrente partecipante e offerente;
- con Determinazione Dirigenziale n. 269 del 13.07.09 della ex Comunità Montana della Valle Vigizzo veniva attivata la seconda fase del "project financing" attraverso l'indizione di bando pubblico avente ad oggetto l'affidamento mediante procedura ristretta della concessione dei lavori di costruzione e gestione;
- con Determinazione Dirigenziale n. 325 del 01.09.09 della ex Comunità Montana della Valle Vigizzo il procedimento si è concluso con l'affidamento provvisorio a favore dell'unico concorrente che si era proposto come promotore, poi divenuto Società di progetto ai sensi dell'art. 156 D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 denominata "RSA CRAVEGGIA s.r.l.", al quale è stato chiesto di produrre il progetto definitivo dell'intervento in oggetto;
- con Deliberazione dell'Organo Esecutivo n. 68 del 25.05.2011 della Comunità Montana delle Valli dell'Ossola è stato approvato il progetto definitivo dei lavori sopraindicati nell'importo complessivo di € 7.677.300,00, definendo nel contempo il relativo piano finanziario;

- con Determinazione Dirigenziale regionale n. 358 del 14.12.11 veniva approvato il progetto definitivo dei lavori sopraccitati e concesso un contributo in dieci annualità costanti di € 154.937,07 per l'esecuzione dei medesimi;
- i lavori in oggetto sono stati consegnati in data 12.07.2012, nei termini stabiliti dalla Determinazione Dirigenziale suddetta, e sono stati sospesi il 18.12.2012 a causa della risoluzione contrattuale tra concessionario e istituto finanziatore;
- con L.R. del 28.09.2012, n. 11 è stata disposta la liquidazione ed estinzione delle Comunità Montane, tra cui la Comunità Montana delle Valli dell'Ossola, alla quale è subentrata, agli effetti della DGR 27-3537 del 27.06.2016, l'Unione Montana della Valle Vigizzo;
- con deliberazione di Consiglio n. 8 del 28.4.2017 l'Unione Montana della Valle Vigizzo riscontrava l'esistenza delle condizioni per poter riavviare l'iter del procedimento e proseguire celermente con l'adozione dei provvedimenti ed atti necessari e opportuni ai fini della ripresa dei lavori e dell'aggiornamento dei rapporti gestionali con la Società di progetto "R.S.A. Craveggia s.r.l.";
- con nota del 10.08.2018 la società "RSA Craveggia s.r.l.", a seguito del riassetto societario e dell'inserimento di un qualificato finanziatore, richiedeva la riattivazione del cantiere, confermando l'investimento totale originario di € 7.677.300,00;
- con Determinazione Dirigenziale regionale n. 1240 del 06.11.2018 veniva trasferito all'Unione Montana della Valle Vigizzo il contributo di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 358 del 14.12.11, nonché confermato il termine per l'ultimazione dei lavori in 18 mesi naturali e consecutivi dall'originario inizio dei lavori, oltre al periodo di sospensione dei lavori, stabilendo altresì che la ripresa dei lavori dovesse comunque avvenire entro 45 giorni dal ricevimento della determinazione stessa.

Considerato che:

- la Determinazione Dirigenziale suddetta, ai sensi dell'art. 4 - 5° comma - della LR 11.09.1996 n. 73, conteneva l'indicazione dei termini di inizio ed ultimazione dei lavori;
- secondo quanto disposto dall'art. 4 - 9° comma della L.R. 73/96, così come modificata dalla L.R. 37/04, la proroga dei termini di inizio o di ultimazione dei lavori può essere disposta con atto dirigenziale per un periodo complessivo di norma non superiore a nove mesi, con esclusione dei ritardi dovuti ad interruzione dei termini per sospensione dei lavori, approvazione di perizie, rescissione di contratti, contenzioso con le ditte appaltatrici e calamità naturali.

Considerato, altresì, che, come dichiarato nella nota prot. n. 1.899 del 24.11.20 dell'Unione Montana della Valle Vigizzo:

- in data 10.01.2019 RSA Craveggia s.r.l. comunica la ripresa dei lavori;
- dal mese di maggio 2019 il cantiere viene bloccato a causa di un contenzioso tra la committenza e la ditta appaltatrice avente ad oggetto contestazioni sui lavori effettuati;
- a seguito di lunghi e complessi negoziati in data 15.07.20 i soci giungono alla soluzione della controversia mediante accordo stragiudiziale;
- nel contempo viene ridefinito il progetto generale portando la capienza da 60 pl RSA e 20 RA a 92 pl RSA, nonchè depositata la variante di progetto in data 08.08.2019;
- viene richiesta, tramite SUAP di Domodossola, la verifica di compatibilità ex art. 8ter D.Lgs 502/92 e s.m.i. per i nuovi 32 pl posti letto di RSA suddetti;
- viene individuato un soggetto idoneo a subentrare nella compagine societaria ovvero l'impresa appaltatrice Unyca srl.

Dato atto che:

- con Determinazione Dirigenziale regionale n. 679 del 01.10.2019 veniva rilasciato parere favorevole di compatibilità ex art. 8ter per l'ampliamento e trasformazione dei posti letto così

come sopra definiti;

- il progetto suddetto è stato autorizzato con Provvedimento Finale rilasciato dal S.U.A.P. di Domodossola n. 972 del 22.11.19, nel rispetto delle condizioni, prescrizioni, adempimenti e scadenze degli atti endoprocedimentali parti integranti dello stesso.

Considerato che, con la nota suddetta, l'Unione Montana della Valle Vigezzo richiedeva altresì una proroga di nove mesi del termine di fine lavori, oltre alla sospensione dei lavori dovuta al contenzioso suddetto, al fine di riattivare e portare a compimento l'opera, trattandosi di un intervento pubblico con un partenariato privato, che mette a disposizione notevoli capitali, per la realizzazione di un servizio fondamentale per la popolazione anziana, nonché la creazione di posti di lavoro.

Ritenuto di poter accogliere, ai sensi dell'art. 4 - comma 9bis - della LR 11.09.1996 n. 73 e s.m.i., la suesa richiesta di proroga di nove mesi del termine per la fine dei lavori per le motivazioni in essa contenute, nonché di non considerare il decorso del tempo dalla sospensione dei lavori incidente su quello concesso per la realizzazione in quanto non rientrano nel computo delle proroghe i ritardi dovuti al contenzioso con le ditte appaltatrici, tenuto conto anche della ratio di tale previsione, inserita dalla L.R. n. 37/2004 nel tessuto normativo dell'originaria L.R. 73/96, di ammettere una dilazione dei termini concessi per la conclusione dei lavori, in determinati casi, al fine di raggiungere l'interesse pubblico prevalente della compiuta realizzazione dell'intervento finanziato.

Precisato che il termine per l'ultimazione dei lavori risulta pertanto di 18 mesi (9 mesi rimanenti dei 18 originariamente previsti + 9 mesi di proroga) naturali e consecutivi dalla ripresa dei lavori, che deve avvenire entro 45 giorni dal ricevimento della presente determinazione.

Precisato, altresì, che si intendono qui confermate tutte le condizioni previste dalla L.R. n. 73/96 e s.m.i e dalla Determinazione Dirigenziale n. 358 del 14.12.11, e che ogni variazione dovrà essere sottoposta all'approvazione del Settore scrivente, anche ai fini dell'eventuale rideterminazione del contributo.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Legge Regionale 11 settembre 1996, n. 73 e s.m.i..
- D.G.R. n. 39-29311 del 7 febbraio 2000
- D.G.R. n. 28-2550 del 26 marzo 2001
- D.G.R. n. 81-9711 del 16 giugno 2003
- parere del Settore regionale Attività Legislativa e per la Qualità della Normazione prot. n. 5926/A13020 del 18.05.2015
- D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165
- l'art. 17 della Legge Regionale 28 luglio 2008, n. 23
- Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.

determina

- di prorogare di mesi nove, oltre al periodo di sospensione dei lavori, il termine fissato con Determinazione Dirigenziale n. 358 del 14.12.11 per la fine dei lavori relativi all'intervento di "Trasferimento di presidio esistente su nuovo immobile in Craveggia", dell'Unione Montana della Valle Vigizzo;
- di fissare il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori in 18 mesi (9 mesi rimanenti di quelli originariamente previsti + 9 mesi di proroga) naturali e consecutivi dalla ripresa dei lavori;
- di stabilire che la ripresa dei lavori dovrà comunque avvenire entro 45 giorni dal ricevimento della presente determinazione, pena la compromissione della soddisfazione dell'interesse pubblico perseguito con la concessione del contributo;
- di confermare tutte le condizioni previste dalla L.R. n. 73/96 e s.m.i e dalla Determinazione Dirigenziale n. 358 del 14.12.11;
- di stabilire che ogni variazione delle condizioni suddette dovrà essere sottoposta all'approvazione del Settore scrivente, anche ai fini dell'eventuale rideterminazione del contributo.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte nella sezione "Trasparenza, valutazione, merito", ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013, in quanto la concessione delle agevolazioni è avvenuta nel 2011, prima dell'entrata in vigore del predetto decreto.

Il Funzionario estensore
arch. Cristina Cortese

IL DIRIGENTE (A1421A - Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di servizio e qualità)
Firmato digitalmente da Livio Tesio